



ORDINANZA SINDACALE N°39 /2020

APERTURA DEI MERCATI SCOPERTI COME PREVISTO DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 547 DEL 17-05-2020 CON OGGETTO "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);
- la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001*";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1484) "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);



- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1485) "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1493) "*Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020*";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n. 1721) "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 di modifica e integrazioni dell'ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*", con la quale viene consentita la ripresa di alcune attività commerciali, artigianali e di servizi, fra le quali anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) ponendo a carico dei comuni la regolamentazione e la gestione dei mercati individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19, in particolare:



- prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area in relazione alla sua superficie calpestabile), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale;
- prevedere l'ampliamento dell'area mercatale al fine di prevenire il sovraffollamento e una maggiore distanza fra i posteggi;
- le ulteriori misure indicate alla pagina 10 dell'allegato all'Ordinanza regionale n. 547 del 17-05-2020;

VISTA la legge n. 833 del 23-12-1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, in particolare l'articolo 32 che dispone: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ... nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

RICHIAMATO l'articolo 50, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000, in materia di competenze del Sindaco;

ORDINA

per le ragioni precedentemente esplicitate di disciplinare lo svolgimento dei mercati settimanali all'aperto secondo le disposizioni di seguito riportate. Tali disposizioni rimarranno in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria in atto o fino all'emanazione di disposizioni da parte di Autorità superiori che superino quanto prescritto con la presente ordinanza.

Localizzazione e altri aspetti logistici. I mercati si svolgeranno nei luoghi consueti: in piazza Roma, per il mercato del capoluogo, e in via Conti Anguissola per il mercato della frazione di Albignano, occupando le aree contornate con linea in colore rosso nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'accesso all'area di mercato avverrà attraverso un solo varco, e al suo interno dovrà essere seguito il percorso obbligato (a senso unico) illustrato nell'allegato 1. Anche l'uscita avverrà attraverso un solo varco, diverso da quello di entrata.

L'accesso al mercato sarà contingentato e avverrà in modo scaglionato in modo tale che all'interno dell'area mercatale non venga superata la seguente capienza:

- per il mercato di Piazza Roma: massimo 12 persone;
- per il mercato di via Conti Anguissola: massimo 8 persone.

In ogni momento dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

“Spuntisti”. Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, n. 547 del 17-05-2020, in tema di distanziamento interpersonale e di evitare sovraffollamenti, non vengono messi a disposizione gli usuali posteggi da assegnare agli “spuntisti”.



Misure a carico dei titolari di posteggio. I titolari di posteggio per potere partecipare al mercato dovranno assicurare l'adozione delle seguenti misure:

- Fra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio non inferiore ad un metro.
- Il distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere costantemente rispettato anche fra gli operatori; anche durante le operazioni di carico, scarico, montaggio e smontaggio delle attrezzature.
- Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- Ad ogni banco devono essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare per la scelta in autonomia della merce toccandola.
- In caso di vendita di beni usati è obbligatoria l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici la predisposizione delle aree di mercato, individuate con la presente ordinanza, mediante:

- delimitazione del perimetro esterno con transenne e nastro bicolore;
- identificazione di un solo varco di accesso ed un solo varco di uscita;
- segnaletica di indicazione del varco di accesso, del varco di uscita e l'indirizzamento degli utenti verso l'uscita.

DI DEMANDARE al Settore Polizia Locale e Protezione Civile il coordinamento sul posto del personale addetto, compresi i volontari di Protezione Civile ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione e controllo delle misure di cui alla presente ordinanza e alle Ordinanze regionali disciplinanti la materia, nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, del posizionamento dei banchi, del contingentamento all'ingresso dell'area di mercato.

DI DEMANDARE al Settore Programmazione e Gestione del Territorio (SUAP) la divulgazione del contenuto della presente ordinanza agli operatori commerciali ambulanti assegnatari di posteggio.

DI DEMANDARE al Settore Affari Generali e Comunicazione l'informazione attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

AVVISA

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n 19/2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Milano, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Franco De Gregorio
firmato digitalmente



COMUNE DI TRUCCAZZANO Città Metropolitana di Milano
